

ORIGINALE



COMUNE DI TEGGIANO
PROVINCIA DI SALERNO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

DELIBERAZIONE N. 54 DEL 11/05/2023

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023/2025

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **undici** del mese di **maggio** alle ore **13:30**, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
DI CANDIA MICHELE	SINDACO	SI
BABINO LISA GRAZIA	ASSESSORE	SI
D'ALTO VINCENZO	ASSESSORE	SI
FEDERICO MARISA	ASSESSORE	SI
TREZZA MARIO UBALDO	ASSESSORE-VICESINDACO	SI

Totale Presenti 5

Totale Assenti 0

Presiede la seduta IL SINDACO Michele DI CANDIA

Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Maria BRINDISI

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- Che l'art. 89, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000, TUEL, stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- Che l'art. 91, comma 1, del citato decreto dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- Che l'art. 39, comma 1, della L. n. 449/1997 stabilisce che le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- Che l'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, TUPI, stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e determinano le dotazioni organiche complessive dell'Ente;
- Che l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, TUPI, prevede che la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate previa verifica degli effettivi bisogni, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;
- Che l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, TUPI, stabilisce che la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche venga effettuata periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché quando risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;
- Che l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 dispone che a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- con decreto 8 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha adottato le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", nelle quali viene specificato che *"Le ... linee guida ... definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica"*;

PRESO ATTO che la disciplina recata dal d.lgs. 75/2017 stabilisce che la dotazione organica è un "valore finanziario di spesa potenziale" e che per gli enti locali "sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente";

RIBADITO CHE:

- per effetto della riforma attuata con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il piano triennale di fabbisogni del personale ha acquisito un ruolo centrale divenendo, per come recentemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa e contabile, uno strumento strategico per individuare le esigenze di personale;
- con l'adozione di tale piano, infatti, la PA non si limita ad operare una asettica ricognizione numerica del fabbisogno organico, dovendo piuttosto prevedere le specifiche modalità di reperimento del personale, allo scopo di garantire, tenuto conto delle risorse finanziarie necessarie e del rispetto degli equilibri di bilancio, il raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai

- cittadini, che devono complessivamente ispirare l'organizzazione degli uffici, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1, del d.lgs. n.165/2001;
- le nuove assunzioni da programmare sono da intendersi in termini di «dotazione» di spesa potenziale;
- in base alle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” approvate con il citato DM 8/5/2018, gli enti sono obbligati a determinare non più la dotazione organica, ma una «dotazione di spesa potenziale» che, ovviamente deve essere contenuta entro i limiti di spesa previsti dalla legge;
- gli enti, pertanto, nel programmare le assunzioni per le professionalità da acquisire sulla base delle facoltà assunzionali vigenti, nonché dei relativi stanziamenti di bilancio e nel rispetto degli equilibri di bilancio in chiave dinamica, dovranno necessariamente verificare la possibilità di rimodulare la «dotazione» attuale tramite il Programma triennale di fabbisogno del personale, nel rispetto del limite finanziario massimo della «dotazione» di spesa potenziale;
- il sistema della programmazione dei fabbisogni previsto dal d.lgs. n.75/2017 muove da presupposti diversi in quanto non si considera più la dotazione organica “di diritto” e si parte da due ordini di grandezza:
- la dotazione organica “di fatto”, quindi il ruolo dei posti coperti più le facoltà assunzionali;
- i fabbisogni di personale, da rilevare ex novo e da aggiornare anno per anno o all’occorrenza.

CONSIDERATO che l'Ente può in qualsiasi momento modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, per il sopravvenire di nuove esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali, sia in riferimento ad eventuali modifiche normative;

RILEVATO che l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, TUPI, come sostituito dall’art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), introduce dal 1° gennaio 2012 l’obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualsiasi tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

RICHIAMATO il D.L. n. 34/2019 (cd “Decreto Rilancio”) e, in particolare, l'articolo 33, comma 2 che ha introdotto un nuovo sistema di determinazione delle capacità assunzionali dei Comuni, incentrato non più sul criterio del *turn-over* ma su quello della sostenibilità finanziaria della spesa di personale. Il D.M. 17 marzo 2020 ha, quindi, individuato i valori-soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto fra la spesa di personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati. Questo ha condotto a tre possibili casistiche:

- i Comuni con bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti (“virtuosi”), che possono incrementare fino al valore-soglia;
- i Comuni con moderata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, che non possono incrementare il valore del rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- i Comuni con elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti (“non virtuosi”), costretti ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto;

PRESO ATTO:

- Che il meccanismo di calcolo è radicalmente cambiato e, pertanto, il superamento del valore-soglia non preclude di per sé l'effettuazione di assunzioni ma impone all'ente di attuare quel «percorso di graduale riduzione annuale» finalizzato a riportare il parametro entro i valori prescritti, anche applicando un *turn over* inferiore al 100%.
- Che la prospettiva, dunque, si sposta dal computo del valore-soglia al valutare se e in che misura le assunzioni da effettuare risultino compatibili con quell'obbligo di graduale riduzione, e qui sopperisce l'articolo 57, comma 3-*septies*, del D.L. n. 104/2020, che esclude dal computo del rapporto di sostenibilità finanziaria le risorse provenienti da altri soggetti espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa.
- Che questo comporta che le assunzioni così disposte non hanno incidenza ai fini della verifica del rapporto fra spese di personale ed entrate correnti a decorrere dal 2021 e per tutta la durata del finanziamento, «con conseguenti effetti

correttivi di cui tenere conto anche ai fini di una esatta e coerente impostazione del piano di miglioramento del parametro»;

VISTO l'art. 6 comma 3 del citato Decreto, a mente del quale "I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta al di sotto dei valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica";

VISTA la circolare 13 maggio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Pubblica Amministrazione, la quale analizza il D.M. 17 marzo 2020 e fornisce chiarimenti su quanto da esso disposto;

RITENUTO necessario procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020, aggiornandola con le nuove percentuali previste per l'anno 2022;

VISTO l'allegato prospetto di calcolo (**allegato A**) del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2022/2021/2020, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2022 e delle spese di personale, calcolate ai sensi del DM e della circolare ministeriale;

VERIFICATO che, per questo Comune, il rapporto calcolato è il seguente:

Spese di personale 2022: € 1.024.733,98

Media entrate netto FCDE: 4.260.171 = 24,05%

CONSIDERATO che

- l'art. 3 del DM 17 marzo 2020 prevede che, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla Tabella 1 dell'art. 4 comma 1, avendo n. 7.450 abitanti;

DATO ATTO che:

- la fascia demografica di cui alla Tabella 1 dell'art. 4 comma 1 presenta i seguenti valori soglia (relativamente al 2023):

FASCIA demografica	POPOLAZIONE	Valori soglia Tabella 1 DM 17/3/2020	Valori calmierati Tabella 2 DM 17/3/2020	Valori soglia Tabella 3 DM 17/3/2020
Tra 5.000 e 9.999 abitanti	7.450	26,90%	25 %	30,90%

- questo Ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla classe E e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 24,05%, si colloca nella fascia di virtuosità poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 e pertanto è possibile incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la

propria fascia demografica di appartenenza ma solo entro il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso. Le maggiori assunzioni consentite non rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006;

- così come evidenziato dall'allegato prospetto di calcolo:

- ✓ l'incremento teorico disponibile ammonta ad € 219.086,56
- ✓ l'incremento calmierato di cui alla tabella 2 risulta di € 121.251,94 e quindi inferiore all'incremento massimo teorico;

CONSIDERATO che:

a) nel corso del 2022 si sono realizzate le seguenti cessazioni non previste nel PFP 2022/2024:

n. 1 Istruttore amministrativo cat. C6

n. 1 Istruttore di vigilanza cat. C6

n. 1 Istruttore tecnico cat. C6

per una spesa totale (retribuzioni e oneri) di circa 123.000,00;

b) il trend delle cessazioni 2023/2025, con le informazioni ad oggi in possesso, è il seguente:

n. 1 Istruttore direttivo amministrativo cat. D7

n. 2 Esecutori tecnici B7

per una spesa totale (retribuzioni e oneri) di circa 88.900,00 (totale 2022/2023 € 211.900,00)

VISTA la deliberazione G.C. n. 105 del 25/10/2022, con la quale è stato approvato il Piano Integrato delle Attività e Organizzazione 2022/2024;

DATO ATTO che è in fase di redazione il P.I.A.O. 2023/2025;

VERIFICATI i presupposti per procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale;

CONSIDERATO che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario;

VISTO il D.Lgs. n. 368/2001 con riguardo alla disciplina delle assunzioni a tempo determinato;

DATO ATTO che l'onere derivante dall'applicazione di quanto previsto nella pianta organica attualmente in essere e nel suddetto piano triennale del fabbisogno del personale:

- è compatibile con il rispetto del vincolo della spesa per il personale imposta dalla vigente normativa sulla finanza pubblica per gli Enti soggetti alla disciplina vigente in materia di pareggio di bilancio e che la spesa di personale che verrà a realizzarsi non incide sull'obiettivo di progressiva riduzione programmata della spesa di personale;
- rispetta il limite di contenimento della spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, comma 557 e ss. della Legge n. 296/2006 e assicura il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente (2011/2013) ai sensi dell'art. 3, comma 5 *bis*, del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014;

RITENUTO di intraprendere tutte le procedure concorsuali per implementare immantinentemente la pianta organica dell'ente a fronte delle intervenute quiescenze;

RITENUTO di dover programmare le seguenti assunzioni per il triennio 2023/2025:

1) In ordine all'annualità 2023

UNITA'	AREA	PROFILO PROFESSIONALE	ORARIO LAVORO	MODALITA' COPERTURA
1	FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI	Part-time (18 ore) indeterminato	Scorrimento graduatoria
1	FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO SERVIZI VIGILANZA	Tempo pieno indeterminato	Concorso Pubblico
1	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	Tempo pieno Indeterminato <i>oppure</i> n. 2 part time 50% Tempo indeterminato	Concorso Pubblico
1	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI	Tempo pieno Indeterminato <i>oppure</i> n. 2 part time 50% Tempo indeterminato	Concorso Pubblico
1	OPERATORE ESPERTO	OPERATORE SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI	Tempo pieno Indeterminato <i>oppure</i> n. 2 part time 50% Tempo indeterminato	Concorso Pubblico
2	OPERATORE ESPERTO	OPERATORE SERVIZI GENERALI	Part-time (18 ore) indeterminato	Stabilizzazione L.S.U.
2	OPERATORE	OPERATORE SERVIZI GENERALI	Part-time (18 ore) indeterminato	Stabilizzazione L.S.U.
2	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI	Part-time (18 ore) determinate	Proroga contratto

2) In ordine all'annualità 2024:

UNITA'	AREA	PROFILO PROFESSIONALE	ORARIO LAVORO	MODALITA' COPERTURA
1	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE SERVIZIO VIGILANZA	Tempo pieno Indeterminato <i>oppure</i> n. 2 part time 50% Tempo indeterminato	Concorso Pubblico
1	OPERATORE ESPERTO	OPERATORE SERVIZI GENERALI (MESSO NOTIFICATORE)	Tempo pieno Indeterminato <i>oppure</i> n. 2 part time 50% Tempo indeterminato	Concorso Pubblico

3) **In ordine all'annualità 2025:**

allo stato attuale non sono previste misure

VISTO il differimento al 31 maggio 2023 il termine ultimo per l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2024-2025;

ACQUISITI sul presente atto i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 *bis*, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, TUEL;

ACQUISITO il parere espresso dall'Organo di revisione contabile;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, TUEL;
- il D.Lgs. n. 165/2001, TUPI;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi favorevoli espressi secondo modalità e forme di legge,

DELIBERA

- 1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI APPROVARE** la seguente programmazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il triennio 2023/2025:

ANNO 2023

UNITA'	AREA	PROFILO PROFESSIONALE	ORARIO LAVORO	MODALITA' COPERTURA
1	FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI	Part-time (18 ore) indeterminato	Scorrimento graduatoria
1	FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO SERVIZI VIGILANZA	Tempo pieno indeterminato	Concorso Pubblico
1	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	Tempo pieno Indeterminato <i>oppure</i> n. 2 part time 50% Tempo indeterminato	Concorso Pubblico
1	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI	Tempo pieno Indeterminato <i>oppure</i> n. 2 part time 50% Tempo indeterminato	Concorso Pubblico

1	OPERATORE ESPERTO	OPERATORE SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI	Tempo pieno Indeterminato <i>oppure</i> n. 2 part time 50% Tempo indeterminato	Concorso Pubblico
2	OPERATORE ESPERTO	OPERATORE SERVIZI GENERALI	Part-time (18 ore) indeterminato	Stabilizzazione L.S.U.
2	OPERATORE	OPERATORE SERVIZI GENERALI	Part-time (18 ore) indeterminato	Stabilizzazione L.S.U.
2	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI	Part-time (18 ore) determinate	Proroga contratto

ANNO 2024

UNITA'	AREA	PROFILO PROFESSIONALE	ORARIO LAVORO	MODALITA' COPERTURA
1	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE SERVIZIO VIGILANZA	Tempo pieno Indeterminato <i>oppure</i> n. 2 part time 50% Tempo indeterminato	Concorso Pubblico
1	OPERATORE ESPERTO	OPERATORE SERVIZI GENERALI (MESSO NOTIFICATORE)	Tempo pieno Indeterminato <i>oppure</i> n. 2 part time 50% Tempo indeterminato	Concorso Pubblico

ANNO 2025

allo stato attuale non sono previste misure

- 3) **DI DARE ATTO** che la presente programmazione confluirà nel P.I.A.O. di prossima adozione della quale costituirà parte integrante, nel quale verranno eventualmente previste le modalità di attuazione dell'art. 13, comma 8, del CCNL 2019/2021;
- 4) **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Amministrativa di provvedere ad avviare le procedure necessarie al reclutamento delle unità di personale oggetto della presente programmazione;
- 5) **DI DARE ATTO** che le assunzioni previste nella programmazione sono comunque subordinate al rispetto delle norme che impongono divieti assunzionali e ai vincoli di finanza pubblica vigenti al momento dell'assunzione medesima;
- 6) **DI DARE ATTO** che la presente programmazione, fermi restando i limiti imposti dalla normativa di rango superiore, potrà essere ulteriormente modificata in relazione alle esigenze che nel tempo si dovessero rappresentare
- 7) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alle OO.SS. ai sensi dell'art.6, comma 1, del D.Lgs.vo 165/2001;
- 8) **DI DARE ATTO** che viene rispettato il contenimento della spesa di personale rispetto alla media del triennio 2011/2013 - Art. 1, comma 557 *quater* L. n. 296/2006;
- 9) **DI DICHIARARE**, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione unanime e palese, stante l'urgenza.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

In relazione alla proposta di deliberazione in oggetto riportata, il/la sottoscritto/a, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, rilascia il seguente parere in ordine alla regolarità e la competenza dell'azione amministrativa.

Esprime PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Teggiano, 04/05/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Maria Di Sarli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

In relazione alla proposta di deliberazione in oggetto riportata, il/la sottoscritto/a, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, rilascia il seguente parere in ordine alla regolarità contabile.

Esprime PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE

Teggiano, 11/05/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Francesco DI MIERI

MOTIVAZIONI:

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Michele DI CANDIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria BRINDISI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n.69) per quindici giorni consecutivi **dal 16/05/2023 al 31/05/2023.**

Il Responsabile della Pubblicazione
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria BRINDISI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267.

Teggiano, 16/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria BRINDISI